



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

AUTORIZZAZIONE ED ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984 – N° 818

(RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL 1985 AL 2003)

Gennaio 2004

Premessa

Per rispondere alle esigenze di chiarimento che sempre più spesso pervengono in merito agli aspetti relativi alla autorizzazione ed alla iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818, si è ritenuto utile predisporre la raccolta delle disposizioni che regolano tale settore.

La raccolta che contiene i decreti e le circolari emanate dal 25 marzo 1985 in poi, verrà integrata periodicamente con le nuove disposizioni che interverranno in materia.

INDICE DELLE NORME

PAG.

DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 25/03/1985
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

5

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 17/04/1985 N. 9

13

D.M. 25 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"

DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 03/05/1986

17

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi

LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/05/1986 N. 9784-4101 /Sott. 120

22

Rilascio di autorizzazioni provvisorie ai professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 25 marzo 1985

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/09/1989 N. 24

24

Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi

LETTERA CIRCOLARE n° P16624/4101 DEL 5 OTTOBRE 1989

25

Corso di prevenzione incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 1 della legge 818/84. –

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21/11/1990 N. 32

26

Iscrizione professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21/10/1992 N. 18

27

Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi

DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/04/1993

28

Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullastato provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

LETTERA CIRCOLARE NS 555 4101 SOTT. 120 DEL 24 FEBBRAIO 1994	31
Corsi di prevenzione incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 1 della legge 818/84.	
LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 18/11/1994 N. 4317	34
Partecipazione dei professionisti ai corsi di specializzazione antincendio di cui al D.M. 25 marzo 1985. Quesito	
LETTERA CIRCOLARE NS 661 4101 SOTT.137 DEL 1 FEBBRAIO 1999	36
Corsi di specializzazione in prevenzione incendi organizzati ai sensi della legge 818/84 e del decreto ministeriale 25 marzo 1985.	

DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 25/03/1985

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la **legge 7 dicembre 1984, n. 818** concernente "Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;

Vista la **legge 27 dicembre 1941, n. 1570**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 27 del 3 febbraio 1942;

Vista la **legge 26 luglio 1965, n. 966**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 del 16 agosto 1965;

Visto il **decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il **decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 del 20 agosto 1982;

Visto il **decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1983** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il **decreto del Ministro dell'interno del 2 agosto 1984**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 6 settembre 1984;

Viste le circolari e lettere-circolari di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'interno, pubblicate in apposito volume dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'anno 1983 e successive modifiche e aggiornamenti;

Considerato che occorre stabilire i requisiti che i professionisti iscritti in albi professionali devono possedere per essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al terzo comma dell'**art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818** e per ottenere, in regime provvisorio, l'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo stesso;

Visto il conforme parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per prevenzione incendi di cui all'**art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577**;

Decreta:

Titolo I

PROCEDURE E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 1

Le certificazioni di cui alla **legge 7 dicembre 1984, n. 818**, sono rilasciate da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

I professionisti di cui all'art. 1, nel seguito del presente titolo I indicati con il termine "professionisti", sono autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare le certificazioni ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio di certificato di prevenzione incendi e/o di nullaosta provvisorio.

Art. 3

Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla [legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1](#), comma secondo, i professionisti debbono essere in possesso, alla data della domanda stessa, dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi di cui al successivo art. 5.

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è il seguente:

"Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno".

Art. 4

1. Il requisito temporale di cui al punto a) dell'art. 3 non è richiesto ai professionisti di cui alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma.

2. L'attestazione di cui al punto b) dell'art. 3 non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:

a) siano professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;

b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;

c) siano stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei Comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente, agli [artt. 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 \(*\)](#);

d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al [decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982](#), che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;

e) abbiano anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale;

f) abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio.

3. I requisiti di cui ai precedenti punti b) o c) saranno comprovati dall'interessato, all'ordine o al collegio professionale di appartenenza, mediante attestazione da richiedersi al Ministero dell'interno e, nel caso di professionisti che siano stati componenti dei Comitati tecnici regionali o interregionali di prevenzione incendi, agli Ispettori regionali o interregionali dei Vigili del fuoco.

4. Il requisito di cui al punto d) dovrà essere comprovato dall'interessato all'ordine o al collegio professionale di appartenenza mediante dichiarazione del titolare dell'attività presso la quale svolga o abbia svolto l'incarico di responsabile del servizio antincendi.

5. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente sul territorio dove ha sede l'attività presso la quale il professionista svolge l'incarico di cui al precedente comma.

Nota all'art. 4:

() Il testo degli articoli 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è il seguente:*

"Art. 10 - Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi - E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:

dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che lo presiede;

da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

dal direttore del Centro studi ed esperienze antincendi;

da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;

da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;

da un ingegnere designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri;
da un architetto designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti;
da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un rappresentante della "piccola industria" ed uno della "proprietà edilizia".

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.

Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha la facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".

"Art. 20 - Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi - Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il Comitato è composto dei seguenti membri:

un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;

un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;

un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.

Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore“.

Art. 5

1. Il Ministero dell'interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio tecnico centrale, stabilisce, in linea di massima, i programmi e la durata di appositi corsi di specializzazione di prevenzione incendi per i professionisti.

2. La direzione e l'organizzazione particolareggiata di detti corsi - distinti per ciascuna categoria professionale - sono approvate dallo stesso Ministero che valuterà con criteri di uniformità le proposte che i singoli consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 1 o le autorità scolastiche e universitarie competenti formulano d'intesa anche con gli ordini o collegi professionali.

3. Il Ministero dell'interno, per la docenza dei corsi di cui al primo comma, può designare funzionari appartenenti al ruolo tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e, ove necessario, funzionari già appartenuti al ruolo stesso nonché esperti, in materie attinenti al corso, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e del Consiglio Nazionale delle ricerche.

4. Gli ordini e i collegi professionali e le autorità scolastiche competenti potranno altresì designare esperti qualificati nelle singole discipline per l'affidamento degli incarichi di docenza.

5. I programmi dei corsi, con riguardo agli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi, debbono contenere almeno le materie di cui al presente comma e prevedere il numero minimo di ore di insegnamento a fianco di ciascuna indicato, ferma restando all'ente proponente la facoltà di inserire ulteriori argomenti per una durata complessiva maggiore:

a) Obiettivi e fondamenti della prevenzione incendi	ore	10
b) Fisica e chimica dell'incendio	ore	6
c) Norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione	ore	30
d) Tecnologie dei materiali e delle strutture - Protezione passiva	ore	15
e) Tecnologie dei sistemi e degli impianti - Protezione attiva	ore	15
f) Legislazione generale	ore	4
g) Esercitazioni pratiche o visite conoscitive presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi	ore	10
	<u>Totale</u>	ore 90

6. I corsi possono svolgersi presso: le scuole centrali antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti tecnici per geometri o periti industriali, le altre sedi indicate dagli ordini e dai collegi professionali.

7. A conclusione di ogni singolo corso si terrà un colloquio inteso ad accertare il profitto acquisito dai partecipanti.

8. La commissione preposta a tale adempimento sarà formata da un presidente e da quattro componenti designati, tra i docenti, dalla direzione del corso.

9. Il presidente della commissione preposta ad effettuare detto colloquio è il comandante delle scuole centrali antincendi per i corsi svolti presso tale sede e un ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, ovvero un dirigente del Corpo nazionale, per i corsi svolti in altra sede.

10. Gli ordini e i collegi professionali o le autorità scolastiche competenti, a seguito di favorevole esito del colloquio, rilasciano l'attestazione di cui all'art. 3, lettera b).

Art. 6

1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi di cui all'art. 3 sono inviate dagli interessati agli ordini ed ai collegi professionali competenti e, per conoscenza, ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco dei capoluoghi sedi degli ordini e collegi medesimi.

2. Gli ordini e i collegi professionali verificano la validità dell'istanza e la sussistenza dei prescritti requisiti di cui agli artt. 3 e 4 entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

3. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio può effettuare controlli a campione.

4. In esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli atti di cui al comma precedente, gli ordini e i collegi trasmettono semestralmente al Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, ai fini della pubblicazione, i nominativi dei professionisti da iscriversi negli appositi elenchi del Ministero stesso con l'indicazione dei dati specificati all'art. 11, commi secondo e terzo.

5. Gli ordini e i collegi professionali comunicano altresì periodicamente al Ministero dell'interno i nominativi cancellati dall'albo dei professionisti al fine dell'aggiornamento degli elenchi.

6. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno possono rilasciare le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sull'intero territorio nazionale indipendentemente dall'ordine o collegio professionale di appartenenza.

Art. 7

Gli aggiornamenti professionali nel campo della prevenzione incendi, anche in relazione alla emanazione di nuove normative, potranno formare oggetto di appositi corsi e/o seminari, destinati agli iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, per i quali, con provvedimento del Ministero stesso saranno emanate indicazioni e modalità di esecuzione.

Titolo II

AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Art. 8

In applicazione dell'[art. 1, comma quarto della legge 7 dicembre 1984, n. 818](#) e fino alla pubblicazione degli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 3 del presente decreto, le certificazioni richiamate agli artt. 1 e 2 sono rilasciate dai professionisti iscritti da almeno due anni negli albi indicati all'art. 1 per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei punti elencati al precedente art. 4, secondo comma, fatto salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo stesso.

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 1, comma quarto, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è il seguente:

"Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali".

Art. 9

Gli ordini e i collegi professionali, previo accertamento e valutazione dei requisiti sopra richiamati, rilasciano a domanda, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ai singoli professionisti una dichiarazione di sussistenza dei requisiti medesimi con la quale il professionista è autorizzato provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto.

Art. 10

1. I professionisti nel rilasciare le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto dovranno allegare copia della dichiarazione di cui all'art. 9.

2. I professionisti in possesso della predetta dichiarazione possono rilasciare le certificazioni sull'intero territorio nazionale indipendentemente dall'ordine o collegio di appartenenza.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

1. Il Ministro dell'interno provvede alla pubblicazione degli elenchi previsti all'art. 3 distintamente per ciascuna delle professioni elencate all'art. 1.

2. Ciascun elenco è articolato per provincia o, ove occorra, per gruppi di province e riporta per ciascun nominativo le generalità, la specializzazione, se prevista, nonché il codice di individuazione assegnato dall'ordine o collegio e da questo comunicato al professionista il quale lo riporterà su ogni certificazione rilasciata.

3. Tale codice è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante, nell'ordine, la sigla della provincia sede dell'ordine o del collegio, il numero di iscrizione all'albo professionale, la lettera iniziale della professione (A per architetto, C per chimico, G per geometra, I per ingegnere e P per perito industriale) e infine il numero progressivo della dichiarazione rilasciata dall'ordine o dal collegio professionale.

Art. 12

Con proprio decreto il Ministro dell'interno, in relazione al completamento di tutti gli adempimenti atti a consentire la pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 3, stabilirà la data di cessazione della validità delle autorizzazioni provvisorie rilasciate in applicazione dell'art. 9.

Art. 13

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della progettazione in generale nelle materie oggetto delle attività comprese nell'elenco allegato al [decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982](#) nonché ai fini della formulazione del rapporto di sicurezza prescritto ai sensi del [decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984](#) per le attività comprese nel campo di applicazione del [decreto 16 novembre 1983](#) del Ministro stesso.

**CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 17/04/1985 N. 9
D.M. 25 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"**

La **legge 7 dicembre 1984, n. 818**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984 "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco", configura, tra l'altro, per il disposto del comma secondo dell'art. 1, un campo di applicazione più articolato, nella materia delle certificazioni, rispetto a quello indicato al primo comma dell'**art. 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577**, mediante l'eliminazione del riferimento ai soli "casi previsti dalla legge e dai regolamenti".

Inoltre, per quanto riguarda la qualificazione dei professionisti abilitati a rilasciare le certificazioni, la legge stessa, oltre alla appartenenza agli albi professionali, richiede anche l'iscrizione degli stessi in appositi elenchi del Ministero dell'Interno.

Con **decreto del Ministro dell'interno in data 25 marzo 1985**, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state stabilite le procedure ed i requisiti necessari per l'iscrizione dei professionisti, inclusi negli albi professionali, negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 1 della precitata legge nonché le procedure per l'autorizzazione provvisoria prevista al 4° comma dell'articolo stesso.

Il decreto ministeriale è pertanto suddiviso in tre distinti titoli.

Il Titolo I, che tratta le procedure ed i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, si riferisce esclusivamente al regime autorizzativo permanente dei professionisti ai sensi del comma 2° dell'art. 1 della legge precitata.

Il Titolo II, che tratta le procedure ed i requisiti per le "Autorizzazioni provvisorie" si riferisce invece al regime transitorio la cui validità verrà a cessare all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno previsto dall'art. 12, al Titolo III.

Il Titolo III riguarda le disposizioni finali.

Il **decreto ministeriale in data 25 marzo 1985, all'art. 1**, individua negli Architetti, nei Chimici, negli Ingegneri, nei Geometri e nei Periti Industriali i professionisti iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'Interno, purché già appartenenti ai rispettivi albi professionali.

Tale scelta è stata ritenuta opportuna in funzione delle materie suscettibili di certificazione nell'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.

L'**art. 2** pone in rilievo il fondamentale concetto che l'attività di certificazione è esplicata dai professionisti nell'osservanza delle proprie competenze che risultano dal vigente quadro legislativo in materia di professioni e la cui attuazione è affidata alla responsabilità e all'impegno deontologico del singolo professionista.

Nello stesso articolo si precisa che le certificazioni possono essere rilasciate ai fini dell'espletamento degli atti seguenti:

a) Approvazione di un progetto.

Benché la materia della progettazione non comporti, in linea di massima, l'esigenza di corredare la documentazione di particolari certificazioni, il decreto prevede tale ipotesi che, invero, può ricorrere per particolari aspetti che riguardano processi specifici e/o tecnologie di nuova concezione o caratteristiche strutturali.

b) Rilascio di certificato di prevenzione incendi.

Il decreto non fa esplicito riferimento alla natura delle certificazioni che i Comandi possono richiedere a corredo delle istanze.

Si ritiene peraltro che gli eventuali argomenti di certificazione debbano comunque essere compatibili con le peculiari finalità dell'accertamento di prevenzione incendi, evitando richieste eccessive su elementi non strettamente necessari;

c) Rilascio del nulla-osta provvisorio.

Le certificazioni relative sono quelle indicate ai punti 3 e 6 dell'[art. 2 del D.M. in data 8 marzo 1985](#) concernente le direttive sulle "misure più urgenti ed essenziali" di prevenzione incendi per il rilascio del nulla osta provvisorio.

L'[art. 3](#) specifica i requisiti di cui, in generale, debbono essere in possesso i professionisti per la loro iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, mentre l'[art. 4](#) elenca i casi in cui è consentita l'iscrizione negli elenchi stessi ove sussistano, in alternativa, requisiti corrispondenti a particolari posizioni professionali, fermo rimanendo per tutti l'obbligo di iscrizione all'albo come previsto dalla [legge n. 818/84](#).

Relativamente al contenuto dell'[art. 4](#) si ritiene dover formulare alcune precisazioni riguardanti i punti d) ed f).

Per la valutazione del requisito di cui al punto d) è necessario che il professionista abbia svolto la propria attività nell'ambito di una organizzazione per la sicurezza antincendio aziendale effettivamente costituita e operante e che l'incarico per tale attività risulti formalizzato per un periodo di almeno cinque anni.

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, in relazione alla convalida di cui al comma 5 dell'[art. 4](#) del decreto in oggetto, potrà basarsi sulla conoscenza diretta o su elementi che potranno essere forniti dal titolare della attività, anche in considerazione dell'esistenza di eventuali rapporti di ufficio.

I professionisti che rientrano nel punto f) (con anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore ai 5 anni) sono iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno qualora possano comprovare di aver svolto, antecedentemente alla data di pubblicazione del decreto, attività professionale in materia di sicurezza antincendi.

Tale attività professionale può aver riguardato, ad esempio, la progettazione di opere o impianti legati all'osservanza di misure antincendio, le certificazioni, i collaudi, le consulenze, le perizie giudiziarie e gli arbitrati nei settori della sicurezza antincendio nonché l'individuazione delle cause e degli effetti dell'incendio e dei relativi danni anche ai fini degli adempimenti assicurativi.

Per la specializzazione nel campo antincendio dei professionisti, ove ciò è previsto e per l'aggiornamento degli stessi, gli [artt. 5 e 7](#) prevedono gli appositi corsi e/o seminari.

Gli ordini ed i Collegi professionali, le Autorità scolastiche o universitarie e questo Ministero, limitatamente ai corsi presso le Scuole centrali antincendi, provvederanno a stabilire le modalità di iscrizione e di frequenza ai corsi programmati.

Ai fini di eventuali chiarimenti in ordine alla organizzazione dei corsi di prevenzione incendi di cui trattasi, gli Organismi professionali e/o le Autorità scolastiche o universitarie potranno stabilire contatti in merito con gli Ispettori regionali o interregionali dei Vigili del fuoco.

Questo Ministero provvederà, nelle singole occasioni, alla nomina dei presidenti delle commissioni preposte ai colloqui di fine corso.

L'[art. 6](#) tratta le procedure e l'esame degli atti ai fini della iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

Le domande di iscrizione, devono essere redatte in duplice esemplare di cui uno, quello in carta legale, è da inviare ai competenti Ordini o Collegi professionali.

L'esemplare in carta libera dovrà essere inviato per conoscenza al Comando dei Vigili del fuoco del capoluogo, sede dell'Ordine o del Collegio professionale, che lo acquisirà ai propri atti allo scopo di disporre, in qualità di Amministrazione, della documentazione relativa all'avvenuta presentazione dell'istanza.

Il comma 2 dell'art. 6 prevede che la verifica dell'istanza con l'accertamento dei prescritti requisiti, da parte degli Ordini o Collegi professionali, sia espletata entro novanta giorni dalla data della presentazione, a garanzia del professionista che aspiri all'inserimento del proprio nominativo negli elenchi del Ministero dell'Interno periodicamente pubblicati secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo stesso.

L'esito dell'istanza dovrà essere comunicato quindi all'interessato entro i novanta giorni stessi.

L'espletamento dell'attività di cui al 3° comma dell'art. 6 costituisce un contributo che i Comandi potranno fornire agli Ordini e Collegi professionali ai fini dell'espletamento da parte di questi ultimi, delle verifiche e accertamenti previsti.

Gli artt. 8, 9 e 10, costituenti il Titolo II del decreto, trattano, come già accennato, delle "Autorizzazioni provvisorie".

Le autorizzazioni provvisorie sono rilasciate a quei professionisti che, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno due anni, posseggano almeno uno dei requisiti alternativi di cui al secondo comma dell'art. 4, fatto salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo stesso.

All'art. 9, il decreto prevede un termine notevolmente ridotto per il rilascio delle autorizzazioni provvisorie poiché queste debbono consentire l'espletamento dell'attività di certificazione strettamente connessa agli adempimenti per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi entro le scadenze previste dalla legge n. 818/84.

Poiché le autorizzazioni provvisorie dei professionisti non sono oggetto di elenchi pubblicati a cura del Ministero, l'art. 10 individua, nella dichiarazione rilasciata agli Ordini o Collegi professionali, lo strumento atto a qualificare provvisoriamente i professionisti in materia di certificazioni antincendio.

Le "Disposizioni finali" del Titolo III stabiliscono, all'art. 11, le modalità di pubblicazione degli elenchi dei professionisti nonché l'istituzione del codice alfanumerico attribuito a ciascun nominativo.

A tal fine è opportuno che i Consigli nazionali, nel rendere nota la presente circolare agli Ordini ed ai Collegi professionali, impartiscano le opportune istruzioni agli stessi intese a stabilire le predisposizioni organizzative ed attuative per agevolare al massimo la tempestività, la correttezza e l'imparzialità delle procedure.

L'art. 12, come già accennato all'inizio, prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'interno che stabilirà la data di cessazione della validità delle autorizzazioni provvisorie rilasciate in applicazione all'art. 9 dando luogo, dalla data stessa, alla sola procedura di iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

L'art. 13 puntualizza che per l'espletamento della funzione di progettazione nell'ambito delle attività comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, non è richiesta ai professionisti l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno.

L'iscrizione medesima non è inoltre richiesta ai fini della predisposizione del rapporto di sicurezza prescritto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 per le

attività ad alto rischio anche in relazione alla possibilità che nel campo predetto operino professionisti diversi da quelli di cui all'[art. 1 del decreto 25 marzo 1985](#).

L'istituzione degli elenchi del Ministero dell'Interno, nei quali saranno iscritti professionisti qualificati a certificare nella materia della sicurezza antincendi, costituisce un ulteriore elemento di progresso nel nuovo quadro organizzativo del servizio di prevenzione incendi che ha avuto inizio con l'emanazione del [D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577](#) e che condurrà alla estensione e al miglioramento della cultura della sicurezza in generale con effetti positivi in ampi settori della vita economica e sociale del Paese.

DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 03/05/1986

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la **legge 7 dicembre 1984, n. 818**, concernente "Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;

Vista la **legge 27 dicembre 1941, n. 1570**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 27 del 3 febbraio 1942;

Vista la **legge 26 luglio 1965, n. 966**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 16 agosto 1965;

Visto il **decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, modificato con **decreto ministeriale 27 marzo 1985**;

Visto il **decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982;

Visto il **decreto del Ministro dell'interno del 25 marzo 1985**, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985;

Viste le circolari e lettere-circolari di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'interno, pubblicate in apposito volume dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'anno 1983, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Valutata la possibilità di inserire tra le categorie di professionisti di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 anche quelle dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari, dopo un approfondito esame dei rispettivi ordinamenti professionali;

Considerato, peraltro, che in relazione a quanto previsto nei succitati ordinamenti occorre delimitare il settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi;

Decreta:

Note alle premesse:

- *La legge n. 1570/1941 reca norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.*
- *La legge n. 966/1965 disciplina le tariffe, le modalità di pagamento e i compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.*
- *Il D.M. 16 febbraio 1982 reca modificazioni al D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.*
- *Il D.M. 27 marzo 1985, che ha modificato il D.M. 16 febbraio 1982, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985.*

- Il D.P.R. n. 577/1982 approva il regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

- Il D.M. 25 marzo 1985 concerne: "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".

Art. 1

1. I professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori agronomi e forestali ed in quello dei periti agrari, possono essere autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi e/o di nullaosta provvisorio, le certificazioni previste dalla [legge 7 dicembre 1984, n. 818](#) e dal [decreto del Ministero dell'interno 8 marzo 1985](#), unicamente per le attività rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni:

a) siano ascrivibili alle voci specificate ai [punti 9\), 15\), 18\), 35\), 36\), 37\), 38\), 39\), 40\), 41\), 46\), 50\), 60\), 87\), 88\), 91\), 92\)](#) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno adottato il 16 febbraio 1982 di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*);

b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale.

2. La sussistenza della condizione di cui al punto b) del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell'attività mediante atto rilasciato da autorità o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.

Nota all'art. 1:

(* *Il testo dei punti 9), 15), 18), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 46), 50), 60), 87), 88), 91), 92) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982 (per l'argomento del decreto v. nelle note alle premesse), come modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1985, è il seguente:*

Periodicità della visita (in anni)

9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili 6

15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

a) per uso industriale o artigianale con capacità

geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc 6

b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per

<i>capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc</i>	<i>3</i>
<i>18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele, per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.....</i>	<i>6</i>
<i>35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi</i>	<i>6</i>
<i>36) Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato</i>	<i>6</i>
<i>37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè</i>	<i>6</i>
<i>38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero</i>	<i>6</i>
<i>39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li</i>	<i>6</i>
<i>40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li</i>	<i>6</i>
<i>41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li</i>	<i>6</i>
<i>46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori ai 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983 indicato in premessa (recante: "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983):</i>	
<i>- da 50 a 1.000 q.li</i>	<i>6</i>
<i>- superiori a 1.000 q.li</i>	<i>3</i>
<i>50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li</i>	<i>6</i>
<i>60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li</i>	<i>6</i>
<i>87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e</i>	

<i>depositi</i>	<i>6</i>
<i>88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq</i>	<i>6</i>
<i>91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h</i>	<i>6</i>
<i>92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili</i>	<i>6</i>

Art. 2

Salvo quanto specificato nel seguente art. 3, per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla [legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1](#), comma secondo, o per l'autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti di cui all'articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel [decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985](#).

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (per l'argomento della legge v. nelle premesse), è il seguente:

"Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazione rilasciata da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali che, a domanda, siano stati autorizzati e/o iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno".

Art. 3

A riguardo dei professionisti di cui all'art. 1 viene stabilito quanto segue:

1) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'[art. 4, secondo comma, punti b\), d\) ed f\) del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 \(*\)](#);

2) la lettera di individuazione di ciascuna professione, indicata come "lettera iniziale delle professioni" all'[art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985](#), è stabilita come segue: R per i dottori agronomi e per i dottori forestali, T per i periti agrari (**).

Nota all'art. 3:

() Il testo dei punti b), d) ed f) del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'interno 25 marzo 1985 (per l'argomento del decreto v. nelle note alle premesse) è il seguente:*

"L'attestazione di cui al punto b) dell'art. 3 (attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi) non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:

b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;

d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno cinque anni, del settore antincendi, nell'ambito dell'attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 (v. nelle premesse), che dispongono di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;

f) abbiano anzianità non inferiore a cinque anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio".

*(**) Il testo dell'intero art. 11 del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), è il seguente:*

"Art. 11. - 1. Il Ministro dell'interno provvede alla pubblicazione degli elenchi previsti all'art. 3 distintamente per ciascuna delle professioni elencate all'art. 1.

2. Ciascun elenco è articolato per provincia o, ove occorra, per gruppi di province e riporta per ciascun nominativo le generalità, la specializzazione, se prevista, nonché il codice di individuazione assegnato dall'ordine o collegio e da questo comunicato al professionista il quale lo riporterà su ogni certificazione rilasciata.

3. Tale codice è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante, nell'ordine, la sigla della provincia sede dell'ordine o del collegio, il numero di iscrizione all'albo professionale, la lettera iniziale della professione (A per architetto, C per chimico, G per geometra, I per ingegnere e P per perito industriale) e infine il numero progressivo della dichiarazione rilasciata dall'ordine o dal collegio professionale".

LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/05/1986 N. 9784/4101/ Sott. 120

Rilascio di autorizzazioni provvisorie ai professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 25 marzo 1985

Il **D.M. 25 marzo 1985** ha stabilito le procedure ed i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla **legge 7 dicembre 1984, n. 818**.

In particolare il titolo II del decreto ministeriale sopracitato prevede l'espletamento dell'attività di certificazione, nel campo della prevenzione incendi, da parte dei professionisti in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 9.

Ai sensi dell'**art. 12** del decreto ministeriale di cui trattasi la data di cessazione della validità di tali autorizzazioni provvisorie deve essere stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione al completamento di tutti gli adempimenti atti a consentire la pubblicazione degli elenchi di cui all'**art. 3** del decreto stesso.

La costituzione materiale degli elenchi in argomento, comporta tempi tecnici strettamente connessi alle seguenti problematiche:

1) definizione di idonei criteri di impostazione dei programmi di informatica con l'individuazione di elementi di opportuna codificazione comuni per tutti gli ordini professionali;

2) circostanza della avvenuta concessione di due successive proroghe per la presentazione delle istanze di "nulla osta provvisorio" in relazione alla possibilità di avvenuta presentazione di certificazioni emesse da parte di professionisti autorizzati in regime provvisorio;

3) esigenza di portare a termine con carattere pressoché uniforme un congruo numero di corsi di specializzazione antincendio sull'intero territorio nazionale per giovani professionisti.

D'altra parte i professionisti che hanno ad oggi frequentato con esito positivo i corsi previsti dall'**art. 5** del decreto devono, qualora in possesso di un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno due anni, essere autorizzati ad emettere le certificazioni di prevenzione incendi nelle more della materiale costituzione degli elenchi di cui trattasi.

Per quanto sopra, in attesa della pubblicazione degli elenchi che si prevede possa avvenire solo alla scadenza dei termini per la presentazione delle certificazioni inerenti il nulla osta provvisorio, gli Ordini ed i Collegi professionali delle professioni elencate all'art. 1 del decreto in argomento dovranno rilasciare, negli stessi termini temporali previsti all'**art. 9** del decreto di cui trattasi, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza autorizzazioni provvisorie ai propri iscritti in possesso di seguenti requisiti:

- due anni di iscrizione all'albo professionale;
- attestazione di frequenza, con esito positivo del colloquio finale, di un corso di specializzazione antincendi autorizzato da questo Ministero ai sensi dell'**art. 5 del D.M. 25 marzo 1985**.

Tali requisiti dovranno essere accertati dall'Ordine o Collegio professionale cui è iscritto il richiedente la predetta autorizzazione provvisoria, sulla base degli atti ufficiali in proprio possesso o presentati dal richiedente medesimo.

In alcuni casi, infatti, il predetto richiedente può aver frequentato, per motivi eccezionali, anche corsi, debitamente autorizzati da questo Ministero, presso altre sedi purché detti corsi siano stati istituiti per professionisti con lo stesso grado di titolo di studio (laureati o diplomati).

Copia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'oggetto dovrà essere allegata dal professionista ad ogni certificazione dallo stesso rilasciata, come disposto dall'[art. 10, I comma, del D.M. 25 marzo 1985](#).

Si pregano i Consigli nazionali in indirizzo di voler cortesemente diramare le necessarie disposizioni ai propri organi territoriali nei tempi più brevi possibili.

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/09/1989 N. 24

Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti riguardanti la competenza o meno di determinati professionisti a firmare atti concernenti i vari tipi di documentazioni richieste a corredo delle pratiche di prevenzione incendi.

L'Ufficio Studi, Affari Legislativi e Infortunistica di questa Direzione Generale interpellato a tale riguardo, nel merito legislativo delle questioni sollevate, si è dichiarato d'accordo con l'avviso espresso in proposito dal Servizio Tecnico Centrale e cioè con la circostanza che il controllo sulla competenza alla firma dei singoli professionisti non è di pertinenza dei Funzionari o Dirigenti dei Vigili del Fuoco.

A tale riguardo il predetto Ufficio ha infatti ribadito quanto segue:

"L'art. 2 del D.M. 25 marzo 1985, infatti, autorizza, nell'ambito delle rispettive competenze, i professionisti - di cui all'art. 1 - al rilascio delle certificazioni in materia antincendi.

Tale disposizione, pertanto, non prevede un controllo, da parte dei Comandi, del rispetto degli ambiti di competenza, ma una precisa responsabilità, come ben sottolineato nella circolare n. 9 MI.SA. (85) 2 del 17 aprile 1985, da parte del professionista che rilascia la certificazione con tutte le eventuali conseguenze penali ed amministrative".

LETTERA CIRCOLARE n° P16624/4101 DEL 5 OTTOBRE 1989

Corso di prevenzione incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 1 della legge 818/84. –

Con riferimento al D.M. 25 marzo 1985 che ha stabilito le procedure per l'autorizzazione e l'iscrizione dei Professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 7/12/1984, n° 818 (G.U. n° 388 in data 10/12/1984) si invitano gli ordini professionali in indirizzo, a voler far pervenire a questo Ministero l'elenco aggiornato al 30/9/1989, dei propri iscritti autorizzati ad emettere certificazioni antincendio secondo le procedure previste dai riferimenti legislativi summenzionati.

Poiché le indicazioni contenute negli elenchi di volta in volta inviati dai vari Collegi Professionali non sempre sono risultate esaurienti, si rende necessario impartire le seguenti direttive:

- 1) – Per ogni professionista dovranno essere riportate le generalità (dati anagrafici, luogo di nascita e residenza), la specializzazione, se prevista, nonché il codice di individuazione alfanumerico.
- 2) – Contestualmente a quanto indicato al punto 1, l'Ordine Professionale dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui al punto b, art. 3 del D.M. 25/3/1985.

Qualora il professionista per cui è richiesta l'iscrizione negli albi di questo Ministero, si trovasse in una delle situazioni di cui ai punti a), b), c) e d) secondo comma, art. 4 del precitato decreto, per le quali non è richiesta l'attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi prevista dall'attuale legislazione, l'Ordine Professionale dovrà darne comunicazione, menzionando nel contempo il tipo di requisito posseduto dall'iscritto nonché gli estremi della certificazione attestante l'esistenza dello stesso.

- 3) – Nell'indicazione, dell'eventuale frequenza con esito positivo ad uno dei corsi di specializzazione antincendi, l'Ordine Professionale dovrà specificare per ogni professionista inserito nell'elenco, gli estremi dell'autorizzazione del corso da parte di questo Ministero, nonché le date di effettuazione dello stesso.
- 4) – Le informazioni di cui al punto 3), dovranno essere fornite anche per quei professionisti che hanno frequentato corsi autorizzati in località diverse da quella in cui ha sede l'Ordine Professionale di appartenenza.

Si pregano i Consigli Nazionali in indirizzo di voler cortesemente diramare le necessarie disposizioni a tutti gli Ordini o Collegi di rispettiva competenza nei tempi più brevi possibili, fornendo successivamente a questo Ministero un cortese cenno di assicurazione e d'intesa.

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21/11/1990 N. 32 **Iscrizione professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818**

In riferimento al **D.M. 25 marzo 1985** con il quale sono state stabilite le procedure per l'autorizzazione e l'iscrizione dei Professionisti negli elenchi di cui all'art. 1 comma secondo della **legge 7 dicembre 1984, n. 818**, (G.U. n. 388 del 10 dicembre 1984) si è constatato che, nonostante questo Ministero abbia sollecitato, tramite i Consigli Nazionali, l'invio dei nominativi dei tecnici che hanno prodotto l'istanza per l'inserimento negli elenchi suindicati, molti Ordini e Collegi Professionali non hanno ottemperato a tale richiesta.

Poiché ai sensi dell'**art. 12 del D.M. 25 marzo 1985** (S.O.G.U. n. 95 del 22 aprile 1985) al momento della pubblicazione degli elenchi suddetti dovrà essere stabilita, con apposito decreto ministeriale, la data di cessazione della validità delle autorizzazioni provvisorie, rilasciate in applicazione dell'art. 9 del suddetto decreto, si rende necessario procedere all'individuazione del termine ultimo per la concessione di tali autorizzazioni da parte dei vari ordini professionali, relativamente a quei professionisti che contestualmente richiedono l'iscrizione secondo le procedure di cui all'**art. 6 del D.M. 25 marzo 1985**.

Secondo quanto già previsto con la **nota circolare n. 9784/4101/sott. 120 del 14 maggio 1986**, si ritiene opportuno fissare alla data del 31 dicembre 1990 (termine ultimo per la presentazione della documentazione qualificata prevista dalla **legge 818/1984**), il limite temporale suddetto.

In virtù di tale termine è quindi opportuno che tutti gli Ordini Professionali provvedano tempestivamente a produrre a questo Ministero i nominativi dei propri iscritti autorizzati ad emettere le certificazioni antincendio e che si trovino nelle condizioni previste dai commi precedenti, inviando gli elenchi aggiornati redatti secondo le disposizioni impartite con la nota circolare soprarichiamata e successive integrazioni.

Resta inteso che anche quegli Ordini e Collegi Professionali che non abbiano ricevuto da alcun iscritto la richiesta di essere inserito negli elenchi in parola, dovranno dare le opportune comunicazioni a questo Ministero, anche se negative.

In assenza di comunicazioni in merito, questa Amministrazione sarà costretta alla pubblicazione dei suddetti elenchi tralasciando di menzionare gli Ordini inadempienti.

Si pregano pertanto i Consigli Nazionali in indirizzo di voler cortesemente pubblicizzare il contenuto della presente nota, diramando le opportune direttive ai propri organi territoriali in tempi brevi, fornendo successivamente a questo Ministero un cortese cenno di assicurazione e d'intesa.

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21/10/1992 N. 18

Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi

Alcuni Ispettorati Regionali e Comandi Provinciali dei vigili del fuoco hanno risollevato la problematica in ordine al controllo che i Funzionari o Dirigenti del Corpo Nazionale VV.F. debbono effettuare sulla competenza alla firma apposta dai singoli professionisti su atti e documenti tecnici vari presentati a corredo delle pratiche di prevenzione incendi.

A tale riguardo, dopo aver valutato le osservazioni formulate dai suddetti organi periferici del Corpo, questo Ministero ribadisce le determinazioni già assunte e divulgate con la [circolare n. 24 MI.SA. \(89\) 19 del 30 settembre 1989](#).

Scontato, assodato il fatto che ogni progetto od altro tipo di elaborato debba risultare debitamente firmato da un tecnico iscritto nel proprio Albo o Collegio professionale, si conferma che la competenza alla firma rimane una precisa responsabilità del professionista con tutte le eventuali conseguenze penali ed amministrative.

E' vero comunque che, in quelle particolari fattispecie dove fosse evidente la necessità di un approfondimento, i controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sulla suddetta competenza di firma non sono da considerarsi atti illegittimi ma le relative verifiche vanno condotte presso i vari Ordini o Collegi provinciali a cui leggi e regolamenti vigenti demandano la vigilanza sull'attività dei propri iscritti sia dal punto di vista professionale che disciplinare e deontologico.

In alternativa, le stesse verifiche possono essere condotte anche presso il Ministero di Grazia e Giustizia dove risiedono i vari Consigli Nazionali e dove il Ministero stesso esercita direttamente o a mezzo dei Presidenti e dei Procuratori generali di Corte d'appello l'alta vigilanza sugli Ordini e Collegi Professionali, ai fini dell'esatta osservazione delle norme legislative e regolamentari.

DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/04/1993

Publicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la [legge 7 dicembre 1984, n. 818](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;

Vista la [legge 27 dicembre 1941, n. 1570](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 27 del 3 febbraio 1942;

Vista la [legge 26 luglio 1965, n. 966](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 del 10 agosto 1965;

Visto il [decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, concernente le procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla [legge 7 dicembre 1984, n. 818](#);

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data [16 febbraio 1982](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982;

Visto il [decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1983](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il [decreto del Ministro dell'interno del 2 agosto 1984](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 6 settembre 1984;

Vista la [legge 20 maggio 1991, n. 158](#), che ha fissato al 31 dicembre 1991 il termine ultimo per il completamento delle istanze per ottenere il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi;

Visto il telegramma 12623/4101 del 29 luglio 1991 con il quale il Ministero dell'interno ha fissato al 31 dicembre 1991 il termine ultimo per la concessione, da parte degli ordini e collegi professionali, delle autorizzazioni provvisorie di cui al titolo II del [decreto ministeriale 25 marzo 1985](#), uniformando il suddetto termine a quello utile per il completamento delle istanze di nullaosta provvisorio di prevenzione incendi di cui alla [legge sopracitata n. 158/91](#);

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Ai fini dell'approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate, nei limiti delle rispettive

competenze, dai professionisti iscritti negli ordini o collegi provinciali ed elencati nell'allegato A al presente decreto.

2. Rimane fissata al 31 dicembre 1991, pertanto, la data di cessazione della validità delle autorizzazioni provvisorie rilasciate dagli albi professionali, ai sensi dell'[art. 9 del decreto ministeriale 25 marzo 1985](#), in regime di nullaosta provvisorio di prevenzione incendi di cui alla [legge 7 dicembre 1984, n. 518](#).

Art. 2

Definizioni

Certificazione: Le certificazioni di cui al precedente art. 1 sono costituite dalle relazioni tecniche di calcolo e dagli attestati di collaudo o di verifica che i professionisti di cui all'allegato A, previa richiesta dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono emettere limitatamente al settore della prevenzione incendi elencati nel successivo art. 3 e che i comandi stessi possono acquisire in aggiunta o in luogo degli accertamenti e delle valutazioni direttamente eseguite ai fini dell'approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Sono altresì certificazioni le perizie giurate di cui agli [articoli 2 e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818](#).

Art. 3

Campo di applicazione

Le certificazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, prodotte conformemente alle indicazioni degli [articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577](#), possono essere rilasciate in relazione ai seguenti settori della prevenzione incendi:

- impianti di protezione antincendio;
- resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione;
- carico d'incendio.

Art. 4

Aggiornamento degli elenchi

1. Il Ministro dell'interno provvede all'aggiornamento annuale degli elenchi contenuti nell'allegato A al presente decreto.

A tal fine, nel rispetto delle procedure e dei requisiti per l'iscrizione stabiliti agli [articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 25 marzo 1985](#) e di quant'altro regolamentato con lettera circolare [16624/4101 del 5 ottobre 1989](#) e con circolare [32 MI.SA. \(90\)21 del 21 dicembre 1990](#), gli ordini e collegi interessati inviano al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, i nominativi dei professionisti che abbiano fatto apposita domanda di iscrizione.

2. Gli invii di cui al precedente comma 1, devono essere riferiti al 31 dicembre di ogni anno.

Si intende pertanto abrogato il disposto dell'[art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 26 marzo 1985](#) circa la semestralità dell'invio dei nominativi dei professionisti da iscriversi negli elenchi in questione. Sono altresì annuali e riferite alla stessa data del 31 dicembre di ogni anno, le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 6.

Art. 5

Autorizzazioni provvisorie

1. Nelle more della pubblicazione degli aggiornamenti di cui all'art. 4, gli ordini e i collegi professionali, previo accertamento e valutazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione, rilasciano a domanda del professionista, una dichiarazione di sussistenza dei requisiti medesimi con la quale il professionista medesimo è autorizzato ad emettere in via provvisoria le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. I professionisti in possesso della predetta dichiarazione possono rilasciare le certificazioni sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dall'ordine o collegio di appartenenza; nel rilasciare le dette certificazioni, devono allegare copia della dichiarazione di cui al precedente comma.

3. Le autorizzazioni provvisorie di cui al precedente articolo cessano di validità alla data di pubblicazione degli aggiornamenti immediatamente successivi alla data di rilascio delle autorizzazioni stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LETTERA CIRCOLARE NS 555 4101 SOTT. 120 DEL 24 FEBBRAIO 1994

Oggetto : Corsi di prevenzione incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 1 della legge 818/84.

Come é noto, questo Ministero , con decreto ministeriale 30 aprile 1993 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1993) ha pubblicato per la prima volta gli elenchi dei professionisti di cui all'art.1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Uno dei requisiti che conferisce a tali professionisti l'idoneità ad essere iscritti nei citati elenchi é costituito, ai sensi del decreto ministeriale 25 marzo 1985, dal superamento di un corso di prevenzione incendi da organizzarsi da parte dell'Ordine o Collegio provinciale di appartenenza e da autorizzarsi preventivamente da parte di questo Ministero previo parere dell'Ispettore Regionale o Interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e del Consiglio Nazionale relativo alla categoria di professionisti organizzatrice-del corso stesso.

Poiché dai. 1984 ad oggi la legislazione antincendi ha subito alcuni rinnovamenti ed ha presentato una certa evoluzione, si é ritenuto opportuno stilare un nuovo programma di massima sulla base del quale dovranno risultare organizzati i futuri corsi di prevenzione incendi in argomento.

Si trasmette pertanto il nuovo programma in questione con preghiera di renderlo noto anche ai vari Ordini e Collegi provinciali di propria pertinenza.

PROGRAMMA GENERALE DI MASSIMA PER CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DELL' ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL 'ART. 1 DELLA LEGGE 818/84

A) OBIETTIVI E FONDAMENTI DELLA PREVENZIONE INCENDI. (ore 10)

A 1 — Introduzione alla prevenzione incendi

 Criteri generali alla luce delle norme vigenti. (ore 2)

A 2 — Analisi delle condizioni di rischio al fini antincendi (ore 1)

A 3 — Prevenzione incendi primaria e secondaria (ore 1)

A 4 — Misure di prevenzione incendi propriamente detta per ridurre la probabilità dell'insorgenza dell'incendio (ore 2)

A 5 — Misure di protezione incendi attiva e passiva per la limitazione delle conseguenze dell'incendio (ore 2)

A. 6 — Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi (D.M. 30.11.1.983) e segnaletica di sicurezza (D.P.R. 8.6.1982, n. 524)

B) FISICA e CHIMICA dell'INCENDIO. (ore 6)

B 1 — Generalità sulla combustione . Sostanze combustibili, solide, liquide e gassose (ore 1)

B 2 — Aria necessaria alla combustione. Temperatura di ignizione, punto di infiammabilità , temperatura di accensione (ore 1)

B 3 — Energia di attivazione. Prodotti della combustione (ore 1)

B 4 — Poteri calorifici. Limiti di infiammabilità ed esplosività (ore 1)

B 5 — L'incendio: fattori da cui dipende, sviluppo propagazione ed effetti.	(ore 1)
Esplosione di vapori, gas e polveri.	(ore 1)
C) TECNOLOGIA dei MATERIALI E DELLE STRUTTURE. PROTEZIONE PASSIVA (ore 15)	
C 1 — Resistenza al fuoco delle strutture	(ore 5)
— Carico d'incendio .	
— Stabilità, tenuta ed isolamento	
— L'incendio reale e l'incendio, convenzionale	
— La curva temperatura—tempo	
— La circolare n° 91 del 1961 a la norma UNI 9723 del. febbraio 1990	
C 2 — Reazione al fuoco dei materiali	(ore 5)
— Le classi dei materiali.	
— Metodi di prova	
C 3 — Compartimentazione	(ore 1)
C 4 — Distanze di sicurezza	(ore 1)
C 5 — Sistemi di vie d'uscita	(ore 1)
D) TECNOLOGIA dei SISTEMI e degli IMPIANTI PROTEZIONE ATTIVA (ore 15)	
D 1 — Sistemi di rilevazione automatica dello incendio ed allarme	(ore 2)
D 2 — Impianti per lo scarico dei fumi e del, calore (" 1)	
D 3 — Sostanze estinguenti	(ore 1)
D 4 — Mezzi di estinzione fissi .	(ore 1)
D 5 — Estintori d'incendio portatili	(ore 1)
D 6 — Impianti fissi di estinzione automatica dell'incendio e allarme	(ore 2)
D 7 — Impianti elettrici in luoghi con. Pericolo	(ore 2)
D 8 — Impianti. di. messa a terra	(ore 1)
D 9 — Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche	(ore 1)
D 10 — Apparecchiature elettriche di manovre e protezione	(ore 1)
D 11 — Gestione della Sicurezza in genere. Squadre antincendio aziendali e piani di emergenza	(ore 2)
E) NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI E LORO APPLICAZIONE (ore 40)	
E 1 — I prodotti nella prevenzione incendi: certificazione, omologazione, marchio CE	(ore 5)
E 2 — Attività ad uso civile e commerciale	
E 2.1.. — Locali di pubblico spettacolo e trattenimento	(ore 2)
E 2.2. — Impianti sportivi	(ore 1)
E 2.3. — Esposizione e vendita	(ore 2)
E 2.4. — Scuole	(ore 1)
E 2.5. — Alberghi	(ore 2)

E 2.6. — Edifici pregevoli	(ore 1)
E 2.7. — Edifici di civile abitazione	(ore 1)
E 2.8. — Altre tipologie di edilizia civile (Ospedali, Uffici, etc....)	(ore 2)
E 3 — Aree a rischio specifico	
E 3.1. — Vani. di ascensori e montacarichi	(ore 1)
E 3.2. — Impianti per La produzione di calore	(ore 2)
E 3.3. — Autorimesse	(ore 2)
E 3.4. — Impianti per la produzione dell'energia elettrica	(ore 1)
E 3.5. — Depositi di materiali combustibili	(ore 2)
E 4 — Attività ad uso industriale .	
E 4.1 — Stabilimenti. e piccole aziende	(ore 2)
E 4.2 — Depositi di. olii. minerali	(ore 2)
E 4.3 — Depositi di. G.P.L..	(ore 2)
E 4.4 — Attività a rischio di incidente rilevante	(ore 2)
E 4.5 — Distributori di carburanti liquidi e di G.P.L	(ore 3)
E 4.6 — Trasporto, accumulo o distribuzione - del gas naturale	(ore 2)
E. 4.7 — Sostanze esplosive	(ore 1)
E 4.8 — Sostanze radiogene	(ore 1)

F) :LEGISLAZIONE GENERALE (ore 4)

F 1. — Dalla legge 27.12.1941, n. 1570 al DPR 29 luglio 1982, n. 577 .	(ore 1)
F 2 — Legge 7.12.1984, n 818 e decreti applicativi	(ore 1)
F 3 — Principali elementi. di. legge e di norme di pubblica sicurezza in materia di prevenzione incendi. Compiti di. polizia amministrativa e giudiziaria dei Vigili del Fuoco	(ore 1)
F 4 — Responsabilità dei professionisti e relative sanzioni. penali.	(ore 1)

G) ESERCITAZIONI PRATICHE SU ATTIVITA' SOGGETTE ai CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ore 10)

— Saranno effettuate n. 2 esercitazioni pratiche per la risoluzione di problemi connessi alla applicazione della normativa e/o di criteri tecnici di prevenzione incendi su specifici esempi pratici

NOTA: 'Dai corsi destinati ai professionisti di cui al. decreto del Ministro dell'Interno 3 maggio 1986 (dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari) verrà omessa la trattazione degli argomenti indicati ai seguenti punti del programma: E 2.1, E 2.2, E 2.4, E 2.5, E 2.6, E 2.7, E 4.7, E 4.8

LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 18/11/1994 N. 4317
Partecipazione dei professionisti ai corsi di specializzazione antincendio di cui al D.M. 25 marzo 1985. Quesito

Come è noto, sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1993, è stato emanato il **D.M. 30 aprile 1993** con il quale sono stati pubblicati, ai sensi della **legge n. 818/84**, i primi elenchi dei professionisti autorizzati ad emettere certificazioni ai fini dell'approvazione dei progetti o del rilascio dei certificati di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

A seguito dell'emanazione del citato decreto, stanno avendo nuovo impulso le esigenze di Ordini e Collegi professionali di organizzare corsi di specializzazione antincendi il cui superamento, unitamente all'iscrizione nei propri albi da almeno due anni, porrebbe i giovani professionisti nel possesso dei requisiti previsti **dall'art. 3 del D.M. 25 marzo 1985** per il relativo inserimento negli elenchi di che trattasi in occasione dei prossimi aggiornamenti.

Inizialmente, l'attività certificativa dei professionisti è stata disciplinata solo nel settore del Nulla-Osta Provvisorio per il cui ottenimento erano stati stabiliti procedimenti amministrativi dalle ristrette scadenze temporali. Nella circostanza, questo Ministero, viste le citate urgenze, ha ritenuto utile ed opportuno di riservare la frequenza ai corsi di specializzazione antincendi ai professionisti che avessero già maturato l'anzianità biennale di iscrizione al proprio albo.

Di quanto appena esposto furono informati tutti gli Ordini e Collegi provinciali che posero il problema.

Tale propedeuticità, però, non ha più ragione di esistere nell'attuale regime certificativo finalizzato alla approvazione dei progetti o al rilascio dei certificati di prevenzione incendi e, pertanto, a fronte di uno specifico quesito pervenuto a questo Ministero, si ritiene che possano accedere ai corsi in parola anche i professionisti che non abbiano ancora compiuto i due anni di iscrizione al proprio albo.

Va da sé che, fatte salve le disposizioni di cui **all'art. 4 del D.M. 25 marzo 1985**, non potranno essere presentate ai relativi albi professionali domande di iscrizione agli elenchi del Ministero dell'interno né potranno essere rilasciate dagli albi stessi le autorizzazioni provvisorie di cui **all'art. 5 del D.M. 30 aprile 1993** qualora i professionisti interessati non posseggano contemporaneamente entrambi i requisiti di cui **all'art. 3 del D.M. 25 marzo 1985**.

I Consigli nazionali in indirizzo, sono pregati di dare massima e sollecita diffusione alla presente nota tra tutti gli Ordini e Collegi provinciali.

LETTERA CIRCOLARE NS 661 4101 SOTT.137 DEL 1 FEBBRAIO 1999

Oggetto : Corsi di specializzazione in prevenzione incendi organizzati ai sensi della legge 818/84 e del decreto ministeriale 25 marzo 1985.

I Consigli Nazionali in indirizzo sono pregati di informare gli Ordini e i Collegi provinciali sulle modalità procedurali da seguire per rendere più celere l'autorizzazione dei corsi di specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi della legge 818/84 e del decreto ministeriale 25 marzo 1985.

L'Ordine o Collegio provinciale, che propone l'istituzione del corso, deve inoltrare all'ufficio scrivente, con ampio anticipo rispetto alla data di inizio delle lezioni, la seguente documentazione in originale:

- a) lettera di proposta, a firma del presidente dell'Ordine (o Collegio) con indicazione della sede di svolgimento del corso nonché del nominativo del direttore incaricato;
- b) programma del corso redatto in aderenza a quello stabilito con circolare ministeriale n° NS 555/4101/sott. 120 del 24/02/94;
- c) diario delle lezioni con l'indicazione dell'argomento trattato da ciascun docente;
- d) elenco dei docenti con l'indicazione dell'amministrazione di appartenenza;
- e) parere favorevole del Consiglio Nazionale proponente;
- f) parere favorevole dell'Ispettore Regionale o Interregionale dei Vigili del Fuoco.

Si rappresenta, infine, l'opportunità che i pareri dei Consigli Nazionali e degli Ispettori Regionali o Interregionali dei Vigili del Fuoco siano formulati con esplicito riferimento alla documentazione sopra indicata.